



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

**Data decorrenza 18/11/2009**

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SBF**

**Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.**

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di €. 8.529.405,18 e riserve di €. 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica [info@bancasantangelo.com](mailto:info@bancasantangelo.com).

**Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione**

Per “Anticipo Fatture (salvo buon fine)” si intende l’operazione con la quale la banca concede un anticipo in conto corrente con la clausola del salvo buon fine, a fronte di una presentazione da parte del cliente di crediti rappresentati da R.I.B.A., titoli cambiari, fatture, documenti autovetture. Il relativo importo viene così reso disponibile prima che la banca ne abbia curato l’incasso.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- . Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- . Obbligo di restituire le somme anticipate al salvo buon fine dalla banca, qualora i titoli presentati ritornassero impagati.

### **Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

#### **TASSI E COMMISSIONI**

Tasso creditore	0,01%
Tasso creditore su base annua per effetto della capitalizzazione	0,01%
Tasso debitore su utilizzo entro fido	7,000%
Tasso debitore su base annua per effetto della capitalizzazione	7,186%
Tasso debitore su utilizzo oltre fido (solo sulla quota eccedente il fido)	7,000%
Commissione di massimo scoperto su utilizzo entro fido	1,000%
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi	Trimestrale con riferimento alla durata dell'anno

#### **SPESE**

Costo operazione	€ 2,00
Spese fisse tenuta	
- con fidi fino a € 50.000,00	€ 40,00 annuali
- con fidi oltre € 50.000,00	€ 75,00 trimestrali
Spese liquidazione competenze	€ 25,00
Percentuale di anticipazione sul valore facciale del credito	80%
Commissione presentazione distinta	€ 3,00
Commissione d'incasso per singolo documento	€ 2,50
Commissione di proroga	€ 2,50
Spese elaborazione estratto conto e spedizione	€ 3,50
Spese per comunicazioni varie	€ 1,50
Certificazione interessi	€ 16,00
Spese trimestrali di gestione e amministrazione affidamenti:	
- per fidi:	
fino a € 2.600,00	€ 15,00
fino a € 5.200,00	€ 20,00
fino a € 25.000,00	€ 30,00
fino a € 52.000,00	€ 40,00
fino a € 100.000,00	€ 50,00
oltre € 100.000,00	€ 75,00

#### **VALUTE**

Valuta su anticipi	stesso giorno
Valute versamenti	
- contante	immediata
- assegni c/c stesso sportello	immediata
- assegni c/c istituto altri sportelli	2 gg. lav.
- assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti	1 gg. lav.
- assegni c/c altri istituti su piazza	3 gg. lav.
- assegni altri istituti fuori piazza	3 gg. lav.
- vaglia postali	14 gg. lav.
- assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta (caus. 38)	12 gg. lav.

Valuta su prelevamenti  
- con assegno bancario o modulo interno

immediata

### **DISPONIBILITA' SUI VERSAMENTI**

contante	immediata
- assegni c/c stesso sportello	immediata
- assegni c/c istituto altri sportelli	3 gg. lav.
- assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti	4 gg. lav.
- assegni c/c altri istituti su piazza	5 gg. lav.
- assegni altri istituti fuori piazza	5 gg. lav.
- vaglia postali	data versamento
- assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta (caus. 38)	40 gg. lav.

### **NON STORNABILITA'**

- a/b tratti stessa dipendenza	2 gg. lav.
- assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti	7 gg. lav.
- altri a/b su piazza	10 gg. lav.
- altri a/b fuori piazza	20 gg. lav.

## **Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio**

Art. 1 - Concessione del credito – La Banca Popolare Sant'Angelo può accordare al correntista la facoltà temporanea di utilizzare, fin a concorrenza del limite massimo stabilito, di propria iniziativa e nei modi consueti, importi corrispondenti al valore nominale di presentazioni per l'incasso di effetti, documenti, fatture o altri appunti cartacei od elettronici e sino alla data di accredito della maturazione sugli effetti e documenti, o alla data di scadenza delle fatture. Gli effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici, sono trasmessi dal correntista alla Banca con contestuale cessione pro solvendo dei relativi crediti, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, salvo il diritto della Banca di ottenere la costituzione di altre diverse garanzie.

Art. 2 – Utilizzo del fido - I correntisti possono utilizzare l'apertura del credito in una o più volte, esclusivamente a titolo di anticipazione su fatture e/o documenti di conformità, e per effetto di rimborsi ripristinare il disponibile loro concesso per successivamente utilizzarlo.

La garanzia prestata reale o personale, avrà sempre integrale effetto e cesserà soltanto dopo estinto il conto e la Banca sia stata rimborsata del suo credito per capitali, interessi ed accessori.

La situazione di valori dati in garanzia, come il rinnovo delle cambiali scadute, anche se con mutamenti nelle firme degli avallanti, e ai termini dell'art. 1231 C.C. il rilascio di un documento e la sua rinnovazione, l'opposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione. Ugualmente, secondo il disposto dell'art. 1238 C.C. la rinuncia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 5 – Variazione delle condizioni contrattuali - Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso. Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art. 6 bis - Applicazione commissione massimo scoperto – Si conviene tra le parti che per gli affidamenti che la Banca

ritenesse eventualmente di concedere al Correntista, la Banca applicherà una commissione di massimo scoperto (cms) a fronte di utilizzi nei limiti dell'affidamento per un periodo continuativo di almeno 30 giorni all'interno del periodo di liquidazione degli interessi relativi all'affidamento stesso.

Art. 8 – Diritto di ritenzione - Le cambiali ed i valori di qualunque specie depositati a garanzia sono costituiti a pegno a favore della Banca anche per tutte le altre obbligazioni che i correntisti avessero in corso, fossero scadute, o dovessero scadere, con l'autorizzazione esplicita alla Banca di valersi sulle cambiali medesime e sui valori per ottenere in qualunque caso il recupero di ogni suo credito. È altresì stabilito a favore della Banca il diritto di ritenzione ai termini ed agli effetti dell'art. 2704 del C.C.

Art. 13 – Sospensione del servizio - Alla Banca per contro è riconosciuto il diritto di limitare e di sospendere in tutto o in parte, anche senza preavviso, i propri servizi, nell'eventualità di impedimenti derivanti da forza maggiore.

Art. 14 – Rimborso delle spese - I correntisti ai sensi dell'art. 1848 del C.C. sono tenuti a rimborsare alla Banca le spese di custodia dei titoli e di ogni altro valore: ciò avverrà in ogni modo allorché l'apertura del conto anticipi anche se parzialmente garantita da titoli, resti inutilizzata o lo sia soltanto parzialmente determinando interessi a favore della Banca per un importo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei diritti di custodia nella misura stabilita dalle "Condizioni e Norme" dell'Ispettorato per la difesa del Risparmio e per l'esercizio del Credito.

Art. 15 – Richiamo alle norme - Per quanto non espressamente disciplinato nelle norme di cui sopra valgono le "norme conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" delle quali il cliente è conoscenza e che accetta.

Art. 16 - Controversie – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la sua Direzione Generale.

## **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Commissioni per l'invio estratto conto	Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita
Spese di liquidazione periodica	Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico (trimestrale) degli interessi debitori
Salvo buon fine	E' il termine con il quale si indica la clausola di salvaguardia, in virtù della quale la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al "buon fine", cioè al puntuale pagamento alla scadenza dei titoli presentati dal cliente: ne consegue che, nel caso i titoli presentati non vengano pagati alla scadenza e/o tornino insoluti, la Banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di eventuali spese ed oneri sostenuti.
Avallo	Atto attraverso il quale l'avallante garantisce il pagamento di una cambiale, qualora non vi provveda l'obbligato principale.
Spese per comunicazioni	Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Tasso debitore	Tasso annuo sui saldi debitori con capitalizzazione trimestrale
Tasso creditore	Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni

Commissione massimo scoperto	La “commissione di massimo scoperto” (corrispettivo pagato dal cliente per compensare la Banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo della linea di credito) è dovuta, a fronte di concessione di affidamento, se il saldo del conto corrente risulta a debito per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni ed è calcolata, per ogni trimestre solare, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili).
Valute sui versamenti	Indica la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi
Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate	Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento